



BOLLETTINO UFFICIALE REGIONE PIEMONTE

Torino, 15 ottobre 2004

DIREZIONE , REDAZIONE e ABBONAMENTI
Piazza Castello 165, 10122 Torino
Tel 0114322100 - Fax 0114324363
Sito Internet: [http:// www.regione.piemonte.it](http://www.regione.piemonte.it)
e-mail bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it
Il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte si pubblica ogni giovedì in Torino.

CONSULTAZIONE AL PUBBLICO
Giunta Regionale Piazza Castello 165 Torino, presso la Redazione del Bollettino Ufficiale dal lunedì al venerdì ore 9,00 - 12,00 (causa lavori in corso nel Palazzo della Giunta Regionale). Consiglio Regionale Via Alfieri 15 Torino, Settore Documentazione dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 16,00.

URP - Torino Piazza Castello 165 - Tel. 0114324903
Alessandria Via dei Guasco 1- Tel. 0131285518
Asti Corso Alfieri 165 - Tel. 0141.324551
Biella Via Galimberti 10/a - Tel. 015.8551.568
Cuneo Piazza Libertà 7 - Tel. 0171603161
Novara Via Dominioni 4 - Tel. 0321393800
Verbania Via Albertazzi 3 - Tel. 0323502844
Vercelli Via Borgogna 1 - Tel. 0161600286



Foto di Franco Turcati

Il Castello di Serralunga d'Alba

ATTI DELLA REGIONE - ATTI DELLO STATO

Sommario Parte I - II

Atti della Regione

- 4 Leggi e regolamenti
- Decreti del Presidente della Giunta Regionale
- Decreti del Presidente del Consiglio Regionale
- Deliberazioni della Giunta Regionale

- Deliberazioni del Consiglio Regionale
- Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale
- Deliberazioni delle Conferenze dei Servizi
- Determinazioni dei Dirigenti
- Circolari / Direttive
- Comunicati

- Enti Strumentali ed ausiliari della Regione Piemonte
- Comitato di Regia per i XX Giochi Olimpici Invernali Torino 2006

Atti dello Stato

- Leggi dello Stato
- Altri Provvedimenti

ABBONAMENTO AL BOLLETTINO UFFICIALE

	Atti della Regione e Atti dello Stato	Concorsi, Appalti, Annunci	Internet
12 Mesi	€ 104,00 Codice A1	€ 46,00 Codice A3	Consultazione gratuita
6 Mesi	€ 52,00 Codice S1	€ 23,00 Codice S3	
<p>L'attivazione cronologica dell'abbonamento decorrerà dalla data di inserimento del nominativo del nuovo abbonato nell'apposito elenco e comunque non prima della ricezione da parte della Redazione dell'attestazione di pagamento.</p> <p>Al fine di velocizzare la pratica e quindi l'inserimento nella banca dati è possibile inviare l'attestazione di pagamento alla Redazione tramite fax al numero 0114324363. È prevista la possibilità di sottoscrivere abbonamenti in qualunque periodo dell'anno.</p> <p>I dati personali inviati alla Redazione del Bollettino Ufficiale per l'attivazione dell'abbonamento saranno utilizzati esclusivamente ai fini della spedizione dei fascicoli, nel rispetto del disposto del Decreto Legislativo 196/2003.</p>			

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Abbonamenti e Inserzioni

Esclusivamente tramite C/C Postale n. 30306104, intestato a
 REGIONE PIEMONTE - Bollettino Ufficiale - Servizio Tesoreria - Piazza Castello 165, 10122 Torino.
 La Direzione del Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali.

AVVISO

Si rammenta che, al fine di permettere l'immediata attivazione delle richieste di abbonamento, con qualsiasi modalità vengano effettuate, è indispensabile inoltrare, contestualmente, le ricevute di pagamento tramite fax (011 4324363).

INSERZIONI

Modalità

Le richieste di inserzioni devono pervenire alla Redazione del Bollettino Ufficiale entro le ore 12.00 del mercoledì della settimana precedente la data di uscita del fascicolo per il quale si richiede la pubblicazione. Il testo deve essere inviato su carta bollata o, in caso di esenzione dalla tassa, (gli Enti pubblici ne sono esentati) su carta libera, corredato da una lettera di richiesta e dall'attestazione di avvenuto pagamento.

È possibile richiedere la pubblicazione degli avvisi usufruendo di una tariffa ridotta se questi vengono inoltrati alla Redazione mediante posta elettronica all'indirizzo bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it o tramite floppy disk; in ogni caso alla Redazione deve pervenire il cartaceo tramite posta, fax o consegna a mano. In caso di mancata ricezione del cartaceo, non si dà corso alla pubblicazione. La Direzione del

Bollettino Ufficiale declina ogni responsabilità in caso di mancata ricezione del cartaceo cagionata da disservizi postali o disguidi tecnici degli strumenti telematici o informatici. L'importo viene calcolato per riga intendendosi tale una riga di 13 centimetri - Corpo 12 - Times New Roman (o similare). Le pubblicazioni sono gratuite per le materie elencate nella casella sottostante.

Gratuite	Pubblicazione Statuti Enti locali, Riclassificazione strade, Eventi alluvionali novembre 1994, ottobre 2000	
Costi per ogni riga o frazione di riga (dal 1° febbraio 2003)	Solo cartaceo (spedizione tramite posta, fax o consegna a mano)	€ 1,80
	Fax + E-Mail	€ 1,20
	Consegna a mano + Floppy disk	€ 1,20
	Spedizione tramite posta + Floppy disk	€ 1,20

COSTI COPIA SINGOLA

Atti della Regione e Atti dello Stato	€ 2,60
Concorsi, Appalti, Annunci	€ 1,60
Supplementi fino a 256 pagine	€ 2,60
Supplementi oltre 256 pagine	Prezzo in copertina
Raccolta annuale in CD-ROM a partire dal 2000	€ 25,82

VENDITA

Torino	Libreria Lattes, Via Garibaldi 3
	Libreria Giuridica, Via Sant'Agostino 8

INDICE SISTEMATICO

CULTURA

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49
(Norme per il sostegno delle attività formative nel settore
bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e
Istituti musicali nella Regione Piemonte). pag. 13

FORMAZIONE PROFESSIONALE, LAVORO

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazio-
ne. pag. 8

PARTECIPAZIONI REGIONALI

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare
Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limi-
tata. pag. 13

REFERENDUM

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo
123 della Costituzione. pag. 4

Parte I ATTI DELLA REGIONE

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 22.

Disciplina del referendum popolare ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

REFERENDUM POPOLARE AI SENSI DELL'ARTICOLO 123 DELLA COSTITUZIONE

Art. 1.

(Disposizioni generali)

1. A norma dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione, le leggi di revisione dello Statuto regionale sono approvate dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi su identico testo.

2. Entro tre giorni dalla seconda deliberazione, il Presidente del Consiglio regionale, attestando l'intervenuta doppia deliberazione sull'identico testo, dispone l'immediata pubblicazione della legge sul Bollettino Ufficiale della Regione, con l'intestazione: "Testo di legge di revisione statutaria approvato in seconda votazione a norma dell'articolo 123 della Costituzione", seguita dal titolo della legge, completato con l'indicazione della data della seconda approvazione, e dal testo della legge. Dopo il testo della legge e' inserito l'avvertimento che entro tre mesi un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere che si proceda a referendum popolare, a norma dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione.

3. La legge di cui al comma 2 e' inserita sul Bollettino Ufficiale della Regione distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione.

4. I tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum e per la raccolta e la presentazione delle sottoscrizioni richieste decorrono dalla data della pubblicazione.

5. Il Bollettino Ufficiale contenente la pubblicazione di cui al comma 2 e' immediatamente trasmesso al Governo.

Art. 2.

(Richiesta di referendum)

1. La richiesta di referendum di cui all'articolo 123, comma 3, della Costituzione deve contenere l'indicazione della legge di revisione statutaria che si intende sottoporre alla votazione popolare, e deve altresì citare la data della sua approvazione finale da parte del Consiglio regionale e la data ed il numero del Bollettino Ufficiale della Regione sul quale e' stata pubblicata.

2. Il quesito da sottoporre a referendum consiste nella formula seguente: "Approvate il testo della legge di revisione statutaria concernente (titolo della legge), approvata dal Consiglio regionale in seconda deliberazione il giorno ... e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione numero ... del ...?".

3. Il quesito non e' corredato da alcun altro elemento di illustrazione.

Art. 3.

(Decorrenza dei termini e mancata richiesta di referendum)

1. Se nel termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1 non vengono presentate richieste di referendum, e sempre che non risulti pendente il giudizio di legittimità costituzionale eventualmente promosso dal Governo ai sensi dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione, il Presidente della Regione, decorsi i tre mesi, provvede alla promulgazione della legge con la formula seguente: "Il Consiglio regionale ha approvato; nessuna richiesta di referendum e' stata presentata; il Presidente della Regione promulga la seguente legge: (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Capo II.

RICHIESTA PRESENTATA DA UN CINQUANTESIMO DEGLI ELETTORI DELLA REGIONE

Art. 4.

(Modalità di esercizio dell'iniziativa referendaria)

1. Al fine di esercitare l'iniziativa referendaria di cui all'articolo 1, almeno tre elettori del Piemonte, che assumono la qualità di promotori, depositano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, di seguito denominato Ufficio di Presidenza, la richiesta di referendum, secondo le modalità previste dall'articolo 2.

2. I promotori devono essere iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Regione. L'iscrizione può essere comprovata con dichiarazione, anche contestuale alla richiesta, sottoscritta dagli interessati ed autenticata nei modi previsti per l'autenticazione delle firme relative alla richiesta di referendum.

3. Un funzionario delegato dall'Ufficio di Presidenza redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto. Il verbale e' sottoscritto dai promotori e dal funzionario delegato, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito.

4. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione dell'istanza il Consiglio regionale e dispone l'immediata pubblicazione del verbale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 5.

(Procedimento di verifica della richiesta)

1. Entro tre giorni dalla presentazione della richiesta, l'Ufficio di Presidenza verifica la ricevibilità della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne dà notizia ai promotori cui assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità della richiesta.

3. Se la richiesta di referendum e' ritenuta irricevibile, essa e' dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza

ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Se la richiesta di referendum e' ritenuta ricevibile, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale e ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, perche' procedano alla raccolta delle firme. L'Ufficio di Presidenza dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 6.

(Raccolta delle firme)

1. Per la raccolta delle firme necessarie alla presentazione di richiesta di referendum devono essere usati fogli di carta semplice di dimensioni uguale a quelli della carta bollata.

2. All'inizio di ciascun foglio deve essere stampato a cura dei promotori il quesito che si intende sottoporre al referendum, nella formula e con le indicazioni prescritte dall'articolo 2. Gli elettori proponenti apporranno la propria firma in calce al quesito stampato, dopo che il funzionario delegato entro cinque giorni dalla presentazione, avra' provveduto a vidimare ogni foglio recante a stampa il quesito stesso.

3. Per le modalita' di apposizione delle firme degli elettori, le indicazioni, le autenticazioni e le certificazioni prescritte per la richiesta di referendum, nonche' l'entita' e le modalita' per il rimborso delle relative spese si applica quanto previsto dall'articolo 4 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4. (Iniziativa popolare e degli Enti locali e referendum abrogativo e consultivo) e dell'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni. Sono nulle le firme raccolte sui fogli non vidimati.

4. I fogli contenenti le firme, nonche' i certificati elettorali dei sottoscrittori devono pervenire all'Ufficio di Presidenza entro tre mesi dalla pubblicazione effettuata a norma dell'articolo 1, comma 3.

5. Un funzionario delegato dell'Ufficio di Presidenza da' atto, mediante processo verbale, dell'avvenuto deposito delle firme da parte dei tre promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e della data relativa. Nel verbale deve essere indicato, su dichiarazione dei promotori stessi, il numero delle firme raccolte.

Art. 7.

(Procedimento di verifica di regolarita' della richiesta)

1. L'Ufficio di Presidenza, entro trenta giorni dalla data di deposito della richiesta di cui all'articolo 6, sentita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, di cui all'articolo 4 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazione della l.r. 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum), verifica la regolarita' della richiesta per quanto concerne il termine di presentazione, il quesito referendario, il numero e la qualita' dei richiedenti.

2. Per rilevanti difficolta' nella verifica della documentazione il termine di cui al comma 1 puo' essere prorogato fino ad un massimo di 90 giorni con deliberazione motivata dell'Ufficio di Presidenza, da comunicare ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1.

3. Se la richiesta di referendum e' ritenuta irregolare, essa e' dichiarata improcedibile. L'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale,

ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Se non sono trascorsi i tre mesi di cui all'articolo 1 comma 4, possono comunque essere presentate nuove richieste.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se e' trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimita' costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria e' promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data ... e' stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data ... ; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

5. Se la richiesta di referendum e' ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne da' comunicazione immediata al Consiglio regionale, ai promotori di cui all'articolo 4, comma 1, ed al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla deliberazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.

Capo III.

RICHIESTA DI REFERENDUM PRESENTATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI

Art. 8.

(Presentazione della richiesta)

1. Qualora la richiesta di referendum di cui all'articolo 1 sia presentata da almeno un quinto dei componenti il Consiglio regionale, le sottoscrizioni dei richiedenti sono autenticate dal Segretario generale del Consiglio regionale, il quale attesta al tempo stesso che i richiedenti sono Consiglieri regionali in carica.

2. Alla richiesta, presentata secondo le modalita' previste dall'articolo 2, deve accompagnarsi la designazione di un incaricato come delegato, scelto tra i richiedenti, a cura del quale la richiesta e' depositata all'Ufficio di Presidenza.

3. Il Segretario generale redige apposito verbale, facente fede del giorno e dell'ora in cui il deposito e' avvenuto. Il verbale e' sottoscritto dal delegato e dal Segretario generale, che ne rilascia copia a prova dell'avvenuto deposito. Della designazione del delegato e' dato conto nel verbale.

4. Il Segretario generale, entro due giorni feriali dal deposito, invia il verbale di cui al comma 3, unitamente a copia della richiesta sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e contenente il quesito referendario, all'Ufficio di Presidenza che ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5. L'Ufficio di Presidenza informa tempestivamente della presentazione della richiesta il Consiglio regionale.

Art. 9.

(Procedimento di verifica di regolarita' della richiesta)

1. Entro sette giorni dalla data di ricevimento del verbale e della documentazione di cui all'articolo 8 comma 3, l'Ufficio di Presidenza, sentita, ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 55/1990, la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, verifica la regolarita' della richiesta per quanto concerne il termine di presen-

tazione, il quesito referendario, il numero e la qualità dei richiedenti.

2. Ove riscontri la necessità di rettifiche, integrazioni o correzioni l'Ufficio di Presidenza ne dà notizia al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, al quale assegna, per una sola volta, un termine non superiore a dieci giorni per tutte le rettifiche, integrazioni ed eventuali controdeduzioni. Entro i successivi tre giorni l'Ufficio di Presidenza decide sulla regolarità della richiesta.

3. Se la richiesta di referendum è ritenuta irregolare, essa è dichiarata improcedibile senza che sia pregiudicata la presentazione di nuove richieste. L'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale, al delegato di cui all'articolo 8, comma 2, e dispone l'immediata pubblicazione della decisione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, se è trascorso il termine di tre mesi dalla pubblicazione di cui all'articolo 1, comma 4, e se il Governo non ha promosso la questione di legittimità costituzionale della legge stessa, la legge di revisione statutaria è promulgata dal Presidente della Regione con la seguente formula: "Il Consiglio regionale ha approvato; la richiesta di referendum presentata in data è stata dichiarata irregolare dall'Ufficio di Presidenza, con atto pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione in data; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

5. Se la richiesta di referendum è ritenuta regolare, l'Ufficio di Presidenza ne dà comunicazione immediata al Consiglio regionale e al Presidente della Regione, che provvede, entro trenta giorni dalla comunicazione stessa, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale, ad indire il referendum, ai sensi dell'articolo 10.

Capo IV.

CONVOCAZIONE DEGLI ELETTORI. PROCEDIMENTO ELETTORALE.

PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 10.

(Indizione del referendum)

1. La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il cinquantesimo ed il settantesimo giorno successivo alla emanazione del decreto di indizione.

2. Per il procedimento elettorale relativo al referendum consultivo si osservano le norme di cui agli articoli 22, comma 1, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 della l.r. 4/1973.

3. A fini informativi, l'Ufficio di Presidenza predisponde ed invia a ciascun nucleo familiare residente nel territorio della Regione, congiuntamente all'avviso di convocazione, una spiegazione breve ed oggettiva del quesito referendario, indicando le conseguenze che deriverebbero sul piano legislativo a seconda dell'esito positivo o negativo della consultazione.

Art. 11.

(Ulteriori norme in materia di procedimento elettorale)

1. Al referendum consultivo partecipano gli elettori iscritti nelle liste per le elezioni del Consiglio regionale.

2. Le schede contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum così come determinato dall'articolo 2, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili, cui seguono, bene in evidenza le due risposte proposte alla scelta dell'elettore: "Sì" - "No".

3. L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta o, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Art. 12.

(Proclamazione dei risultati)

1. L'Ufficio regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici provinciali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione degli aventi diritto ed alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari alla approvazione della legge di revisione statutaria.

2. Nel caso in cui le risposte "No" costituiscano la maggioranza dei voti validi, o siano in numero uguale ai voti validi contenenti la risposta "Sì", la legge di revisione statutaria risulta non approvata dal referendum. Il Presidente della Regione, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione dell'Ufficio regionale per il referendum, cura la pubblicazione del risultato sul Bollettino Ufficiale della Regione. La legge di revisione statutaria non approvata dal referendum decade.

3. Nel caso in cui le risposte "Sì" costituiscano la maggioranza dei voti validi, il Presidente della Regione, in base al verbale che gli è stato trasmesso dall'Ufficio regionale per il referendum, procede alla promulgazione della legge di revisione statutaria con la formula seguente: "Il referendum svoltosi in data ... ha dato risultato favorevole; il Presidente della Regione promulga la seguente legge di revisione statutaria: (testo della legge). La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".

Capo V.

QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE

Art. 13.

(Questione di legittimità costituzionale. Sospensione dei termini)

1. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria, il termine di tre mesi di cui all'articolo 1, comma 4, è sospeso e riprende nuovamente a decorrere dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale.

2. Sino alla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale è preclusa ogni attività ed operazione referendaria.

3. Nel caso in cui il Governo della Repubblica promuova la questione di legittimità costituzionale della legge di revisione statutaria e sia stata nel frattempo presentata richiesta di referendum, le attività e le operazioni eventualmente compiute prima della sospensione conservano validità solo in caso di rigetto del ricorso da parte della Corte Costituzionale.

4. Il Presidente della Regione dà notizia dell'avvenuta proposizione del ricorso del Governo mediante avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e comunicazione al Consiglio regionale e ai promotori del referendum.

Art. 14.

(Dichiarazione di illegittimità costituzionale)

1. Nel caso in cui la legge di revisione statutaria venga parzialmente dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale, il Consiglio regionale delibera sui provvedimenti consequenziali da adottare nella prima seduta successiva alla pubblicazione della sentenza della Corte.

2. Qualora il Consiglio deliberi di apportare modifiche non derivanti da esigenze di mero coordinamento testuale o formale, la deliberazione legislativa di modifica si considera nuova legge, ed e' quindi approvata e pubblicata secondo il procedimento di cui all'articolo 1. Le attivita' e le operazioni referendarie eventualmente compiute sulla deliberazione legislativa oggetto di modifica perdono ogni validita'.

Capo VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 15.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di revisione dello Statuto della Regione Piemonte, nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio regionale, i termini del procedimento per il referendum gia' indetto riprendono a decorrere dal giorno successivo alla prima seduta del Consiglio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 339

- Presentata dai Consiglieri Marco Botta, Roberto Cota, Alessandro Di Benedetto, Giuseppe Pozzo, Lido Riba, Pietro Francesco Toselli il 20 settembre 2001.

- Assegnata alla VIII Commissione in sede referente il 3 ottobre 2001.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 28 aprile 2003 con relazione di Carmelo Palma, Giuseppe Pozzo.

- Approvata in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 26 voti favorevoli, 3 voti contrari e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione è il seguente:

“Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo. Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.”.

- Il testo dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, è il seguente:

“Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.”.

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'articolo 123, comma 3, della Costituzione, è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 123, comma 2, della Costituzione, è riportato in nota all'articolo 1.

Nota all'articolo 6

- Il testo dell'articolo 4 della l. r. 4/1973 è il seguente:

“Art. 4

1. La proposta viene esercitata dall'elettore proponente mediante apposizione della propria firma.

2. Accanto a questa devono essere indicati per esteso nome e cognome, luogo e data di nascita e il Comune nelle cui liste elettorali il proponente è iscritto.

3. La firma deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di qualunque ufficio giudiziario nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove è iscritto l'elettore, ovvero dal Giudice Conciliatore, dal Sindaco o dal Segretario di detto Comune.

4. L'autenticazione deve recare l'indicazione della data in cui avviene, e può essere anche collettiva, foglio per foglio; in questo caso, oltre alla data deve indicare il numero di firme contenute nel foglio.

5. Il pubblico ufficiale che procede alle autenticazioni dà atto della manifestazione di volontà dell'elettore analfabeta o comunque impedito di apporre la propria firma.

6. Alla proposta devono essere allegati i certificati, anche collettivi, da rilasciarsi dai Sindaci dei Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, attestanti l'iscrizione dei medesimi nelle relative liste elettorali.

7. Le spese per l'autenticazione del minimo delle firme sono a carico della Regione, nella misura stabilita per i diritti dovuti per l'autentica ai Segretari comunali, qualora sia stata dichiarata l'ammissibilità della proposta di iniziativa popolare.

8. Per ottenere il rimborso di tali spese i sottoscrittori, di cui all'articolo 3, comma 3, della presente legge, devono presentare domanda scritta al Presidente della Giunta da depositarsi insieme con la proposta, indicando il nome di chi, tra essi, è delegato a riscuotere la somma complessiva, con effetto liberatorio.”.

Nota all'articolo 7

- Il testo dell'art. 4 della l. r. 55/1990 è il seguente:

“Art. 4 (Commissione consultiva)

1. È istituita la Commissione consultiva regionale per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum.

2. La Commissione è organo consultivo della Regione sulle questioni tecnico - giuridiche che concernono la interpretazione e l'applicazione al caso concreto delle norme dello Statuto e delle leggi regionali in materia di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum, nonché delle altre leggi nazionali e regionali di cui si renda necessaria l'interpretazione o l'applicazione nel corso dei predetti procedimenti.

3. Gli organi regionali che intervengono nei procedimenti previsti dalla legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 e successive modificazioni, sono tenuti a sentire il parere della Commissione.”.

Nota all'articolo 9

- Il testo dell'art. 5 della l. r. 55/1990 è il seguente:

“Art. 5 (Termini per i pareri della Commissione)

1. La Commissione esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta.

2. I termini assegnati dalla legge regionale 16 dicembre 1973, n. 4, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale nei procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli Enti locali e di referendum sono sospesi durante il periodo compreso fra la data di invio alla Commissione della richiesta di parere e la data del deposito dello stesso presso la segreteria dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

3. Il termine, di cui al comma 1, è perentorio e, qualora il parere non venga trasmesso alla Segreteria dell'Ufficio di Presidenza entro i successivi cinque giorni dalla scadenza, cessa la sospensione dei termini, di cui al comma 2, e l'Ufficio di Pre-

sidenza assume ogni sua decisione assegnatagli dalla l.r. 16 gennaio 1973, n. 4, omesso il parere di cui al comma 1."

Note all'articolo 10

- Il testo dell'articolo 22, comma 1, della l.r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 22

1. Nel caso di anticipato scioglimento del Consiglio Regionale, il referendum già indetto si intende automaticamente sospeso all'atto della pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali per l'elezione del nuovo Consiglio Regionale."

- Il testo dell'articolo 23 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 23

1. La votazione per il referendum si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto.

2. L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali, la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi di riunione sono disciplinati dalla legge dello Stato."

- Il testo dell'articolo 24 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 24

1. I certificati di iscrizione nelle liste elettorali sono compilati entro il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto che indice il referendum e sono consegnati agli elettori entro il quarantesimo giorno dalla pubblicazione medesima.

2. I certificati non recapitati al domicilio degli elettori ed i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio comunale dagli elettori medesimi, a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto anzidetto."

- Il testo dell'articolo 25 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 25

1. L'Ufficio di Sezione per il referendum e' composto di un Presidente, di tre scrutatori, di cui uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di vice-presidente e di un segretario.

2. Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi, nonché alle operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale, possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante effettivo ed uno supplente, di ognuno dei partiti o dei gruppi politici rappresentati in Consiglio Regionale, e dei promotori del referendum.

3. Alla designazione dei predetti rappresentanti provvede, per i seggi e per gli uffici circoscrizionali, provinciali, persona munita di mandato, autenticato dal notaio, da parte del segretario provinciale del partito o del Presidente del gruppo politico oppure da parte dei promotori del referendum e, per l'Ufficio centrale regionale per il referendum, persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario regionale del partito, o del Presidente del gruppo politico o dei promotori del referendum."

- Il testo dell'articolo 26 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 26

1. Le schede per il referendum regionale sono fornite dalla Presidenza della Regione e sono di modello identico a quello riprodotto nelle tabelle P e Q allegate alla legge statale 13 marzo 1980, n. 70 .

2. Esse contengono il quesito formulato nella richiesta di referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

3. All'elettore vengono consegnate per la votazione tante schede di colore diverso quante sono le richieste di referendum sottoposte al voto.

4. L'elettore vota tracciando sulla scheda, con la matita, un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

5. Nel caso in cui al terzo comma del presente articolo, l'Ufficio di Sezione per il referendum osserva, per gli scrutini, l'ordine di elencazione delle richieste sottoposte a votazione quale risulta dal decreto del Presidente della Giunta indizione del referendum."

- Il testo dell'articolo 27 della l. r. 4/1973 è il seguente:

" Art. 27

1. Entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum sono costituiti, presso il Tribunale, in ogni capoluogo di Provincia, gli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum composti nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma primo e secondo.

2. Sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli Uffici di Sezione di tutti i Comuni della Provincia, ogni Ufficio centrale circoscrizionale dà atto del numero degli elettori che hanno votato e dei risultati del referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

3. Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari, dei quali uno resta depositato presso la cancelleria del Tribunale; uno viene inviato, per mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale per il referendum unitamente ai verbali di votazioni e di scrutinio degli Uffici di Sezione ed ai documenti annessi e uno viene trasmesso al Presidente della Giunta regionale.

4. I delegati o i promotori della richiesta di referendum hanno la facoltà di prendere cognizione e di fare copia, anche per mezzo di un loro incaricato, dell'esemplare del verbale depositato presso la cancelleria del Tribunale."

- Il testo dell'articolo 28 della l. r. 4/1973 è il seguente:

"Art. 28.

1. Presso la Corte d'Appello di Torino e' costituito, entro 40 giorni dalla data del decreto che indice il referendum, l'Ufficio centrale regionale per il referendum, composto nei modi previsti dall'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, comma terzo e quarto.

2. L'Ufficio centrale regionale per il referendum, appena pervenuti i verbali di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali ed i relativi allegati, procede, in pubblica adunanza, all'accertamento della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto, alla somma dei voti validi favorevoli e dei voti validi contrari all'abrogazione ed alla conseguente proclamazione dei risultati del referendum.

3. Il quesito sottoposto a referendum e' approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se e' raggiunta su di esso la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.

4. Il Segretario dell'Ufficio centrale regionale redige il verbale delle operazioni in tre esemplari.

5. Un esemplare e' depositato presso la cancelleria della Corte d'Appello, unitamente ai verbali ed agli atti relativi trasmessi dagli Uffici centrali circoscrizionali per il referendum. I rimanenti esemplari sono trasmessi rispettivamente al Presidente della Giunta Regionale ed al Commissario del Governo."

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23.

Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Capo I.

FINALITÀ, SOGGETTI ED ATTRIBUZIONI

Art. 1.

(Principi e finalità)

1. La Regione, ispirandosi ai principi fissati dall'articolo 45 della Costituzione e dall'articolo 4 dello Statuto, promuove la cooperazione nei vari settori, e ne riconosce il ruolo economico e sociale quale idoneo strumento per avviare processi di imprenditoria diffusa e partecipata e per la realizzazione delle pari opportunità, nonché quale elemento di coesione sociale e fattore di sviluppo economico, dell'occupazione e di radicamento territoriale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, con il concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, nonché degli enti locali, degli enti strumentali regionali e delle forze sociali, favorisce la promozione, la formazione, lo sviluppo ed il consolidamento delle società cooperative, dei loro con-

sorzi, ed incentiva i valori e la cultura della cooperazione.

3. La presente legge definisce gli strumenti per la promozione, il sostegno, il controllo e lo sviluppo della cooperazione in osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 26 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44, di attuazione del d.lgs. 112/1998, e stabilisce le finalità, la tipologia degli incentivi e le caratteristiche dei loro destinatari.

Art. 2.

(Destinatari degli interventi)

1. Possono essere ammesse ai benefici previsti dalla presente legge le cooperative a mutualità prevalente ed i loro consorzi, con esclusione delle cooperative edilizie e di consumo, nonché le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

2. Ai fini dell'ammissione ai benefici legislativi, i soggetti di cui al comma 1, sottoposti alla vigilanza ai sensi della normativa vigente, sono tenuti al rispetto dei seguenti requisiti:

a) operare in conformità ai principi di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (Provvedimenti per la cooperazione) e al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6 (Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366);

b) essere iscritti all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 223 sexiesdecies, comma 1, delle norme di attuazione e transitorie del codice civile;

c) avere sede legale, amministrativa e prevalente attività nel territorio della Regione Piemonte.

Art. 3.

(Centri di consulenza tecnica)

1. La Regione può incentivare i servizi prestati da appositi centri di consulenza tecnica, di seguito denominati centri, al fine di sostenere i processi di sviluppo, il consolidamento, la riqualificazione e la riconversione delle società cooperative.

2. I servizi prestati dai centri a favore delle società cooperative sono definiti dall'atto deliberativo di cui al comma 5, lettera b).

3. I centri sono accreditati dalla Regione, in misura massima di uno per soggetto costituente, qualora siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) disponibilità di una struttura articolata e funzionante in almeno cinque province del territorio regionale;

b) presenza di uno statuto che preveda lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 a favore di tutte le società cooperative richiedenti le prestazioni.

4. I soggetti che costituiscono e partecipano ai centri possono essere le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo o altri soggetti interessati rappresentativi delle società cooperative operanti sul territorio regionale secondo i dati rilevati al 31 dicembre dalle Camere di commercio, industria, artigianato, e agricoltura (CCIAA).

5. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, definisce con propria deliberazione:

a) i requisiti, le modalità, ed i termini di presentazione delle richieste di accreditamento e la relativa documentazione;

b) le tipologie dei servizi prestati dai centri;

c) la quantità dei servizi di cui alla lettera b) utili ai fini dell'accreditamento dei centri;

d) l'autorità competente al rilascio, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento;

e) i controlli sulla documentazione prodotta e sulle attività esercitate;

f) i criteri e modalità di incentivazione dei servizi;

g) le verifiche per il mantenimento dell'accreditamento.

Capo II.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 4.

(Tipologia degli incentivi)

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, può concedere alle cooperative a mutualità prevalente ed ai loro consorzi finanziamenti a tasso agevolato e/o contributi in conto capitale, nella misura e secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.

2. I contributi ed i finanziamenti di cui al comma 1 sono destinati alle seguenti finalità:

a) alla copertura delle spese generali di avviamento e delle spese di assistenza tecnica - gestionale connesse all'attività;

b) alla formazione professionale e manageriale dei soci;

c) alla realizzazione di investimenti, all'attivazione o adeguamento di impianti tecnici e dei locali necessari per l'esercizio dell'attività;

d) all'incremento del capitale sociale finalizzato alla realizzazione di programmi di investimento;

e) all'introduzione ed allo sviluppo dei sistemi di certificazione di qualità e della rintracciabilità dei prodotti;

f) alla creazione di reti commerciali, anche per via telematica;

g) all'utilizzo di servizi dei centri di ricerca pubblici e privati per l'innovazione di processo e/o di prodotto;

h) alla promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle società cooperative e di fondi di garanzia per il credito;

i) ad agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;

l) ad altre forme di intervento individuate e definite dalla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale può concedere alle sezioni regionali delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, giuridicamente riconosciute, contributi in conto capitale sulla base della ripartizione stabilita, a livello nazionale, dal Ministero competente, nel rispetto dei criteri fissati annualmente dalla Commissione regionale della cooperazione e secondo le modalità stabilite dal programma degli interventi di cui all'articolo 6.

Art. 5.

(Garanzia per l'accesso al credito)

1. Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle cooperative di cui all'articolo 2, comma 1, è istituito un apposito fondo di garanzia.

2. La gestione del fondo avviene mediante stipula di apposita convenzione con il soggetto gestore nel rispetto degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale.

Art. 6.

(Programma degli interventi)

1. In conformità agli indirizzi in materia di sviluppo delle attività produttive contenuti nel documento di programmazione economica-finanziaria o in altri strumenti di programmazione, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione regionale della cooperazione di cui all'articolo 9, approva con propria deliberazione, il programma di interventi, finalizzato a definire:

- a) l'importo massimo degli incentivi di cui all'articolo 4;
- b) le eventuali dimensioni minime e massime delle società cooperative ammissibili;
- c) eventuali priorità tipologiche, territoriali e settoriali per l'accoglimento delle domande;
- d) le cause di inammissibilità, di revoca o decadenza dei benefici già concessi;
- e) le procedure di monitoraggio e di valutazione degli interventi.

2. Il programma degli interventi di cui al comma 1 stabilisce le modalità applicative della legge, prevedendo in particolare, salvo quanto disposto, in materia di aiuti alle imprese, dalla specifica normativa regionale:

- a) le procedure e la modulistica per la presentazione delle domande di contributo e finanziamento, la documentazione da allegare alle domande, i contenuti del progetto di sviluppo delle cooperative o dei consorzi;
- b) le tipologie di spese ammissibili e l'arco temporale di realizzazione;
- c) le modalità di rendicontazione delle spese realizzate e di controllo.

3. Con la procedura di cui al comma 1, la Giunta regionale può successivamente, entro il 30 novembre di ogni anno, apportare modifiche agli atti di indirizzo di cui al comma 1.

4. Il programma degli interventi è sottoposto al parere preventivo del Comitato per le attività produttive di cui all'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000, che si esprime inderogabilmente entro venti giorni dalla richiesta.

Art. 7.

(Attività di promozione)

1. La struttura regionale competente in materia di cooperazione svolge attività di informazione e di promozione agli interessati in merito alla creazione, consolidamento e sviluppo delle cooperative e di iniziative consortili, di concerto con le sezioni regionali delle associazioni nazionali, giuridicamente riconosciute, di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo.

Art. 8.

(Gestione degli strumenti d'intervento)

1. Gli strumenti d'intervento di competenza della Regione sono gestiti con le seguenti modalità:

- a) gestione diretta;
- b) gestione mediante enti strumentali;
- c) gestione mediante soggetti terzi.

Capo III.

COMMISSIONE REGIONALE DELLA COOPERAZIONE

Art. 9.

(Composizione e funzionamento)

1. La Commissione regionale della cooperazione è composta da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore suo delegato che la presiede;

b) due componenti designati da ciascuna delle sezioni regionali di tutela del movimento cooperativo maggiormente rappresentative in base al numero complessivo dei soci aderenti e al volume di attività riferiti al 31 dicembre dell'anno precedente e un componente designato dalle altre sezioni regionali, operanti in Piemonte ed aderenti ad associazioni nazionali giuridicamente riconosciute;

c) tre rappresentanti del Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;

d) un rappresentante dell'Istituto ricerche economiche e sociali (IRES);

e) una rappresentante della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).

2. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Regione in base alle designazioni degli enti ed organismi suddetti.

3. Esplica le funzioni di segretario della Commissione un funzionario di ruolo della Giunta regionale designato dal Presidente.

4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio regionale.

5. Per la partecipazione alle sedute della Commissione si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'amministrazione regionale).

Art. 10.

(Funzioni)

1. Alla Commissione regionale della cooperazione sono attribuiti i seguenti compiti:

a) studio della cooperazione, in relazione agli effetti che essa determina nell'economia regionale e nell'occupazione;

b) proposizione alla Giunta di indagini, studi e ricerche utili alla diffusione ed al consolidamento delle forme cooperative;

c) presentazione di proposte ed espressione di pareri sui programmi e sui criteri regionali di concessione degli incentivi in materia di cooperazione;

d) espressione di pareri su ogni altra questione in materia di cooperazione quando lo stesso sia richiesto da leggi o regolamenti, dal Consiglio o dalla Giunta regionale.

2. La Commissione regionale della cooperazione si avvale dell'Osservatorio regionale della cooperazione di cui all'articolo 11.

3. La Commissione regionale è convocata dal Presidente in seduta ordinaria ovvero in seduta straordinaria nel caso presenti richiesta un terzo dei componenti.

4. La struttura regionale competente in materia di cooperazione invia annualmente alla Commissione regionale una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dall'articolo 6.

Capo IV.

OSSERVATORIO DELLA COOPERAZIONE

Art. 11.

(Istituzione dell'Osservatorio regionale della cooperazione)

1. La Regione Piemonte promuove un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche del settore cooperazione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi infor-

mativi necessari all'attuazione degli interventi per lo sviluppo e la qualificazione della cooperazione attraverso l'istituzione di un Osservatorio regionale della cooperazione, operante all'interno della struttura regionale competente per la materia.

3. L'Osservatorio ha lo scopo di monitorare il fenomeno cooperazione nel territorio piemontese e di quantificarlo in termini di consistenza numerica, di tipologia e di impatto occupazionale.

4. L'Osservatorio svolge attività di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore cooperazione nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale.

5. L'attività dell'Osservatorio regionale della cooperazione è svolta in coerenza con le finalità dei sistemi informativi nazionali e concorre alla attuazione dell'Osservatorio nazionale.

6. Per la realizzazione delle attività dell'Osservatorio, la Giunta regionale può stipulare convenzioni con enti, istituzioni, società, istituti di ricerca, organizzazioni professionali e sindacali, anche a carattere paritetico, nonché esperti del settore, che abbiano competenza in materia di cooperazione.

Art. 12.

(Obiettivi dell'Osservatorio)

1. L'attività dell'Osservatorio concorre al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) alla programmazione regionale nel settore della cooperazione;
- b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia di cooperazione;
- c) alla divulgazione, tra tutti i soggetti interessati, di dati ed elaborazioni per una migliore conoscenza del fenomeno della cooperazione piemontese, anche al fine di rafforzare la presenza delle aziende piemontesi sul mercato nazionale ed internazionale;
- d) alla diffusione delle informazioni sulla cooperazione presso le istituzioni e le categorie economiche;
- e) alla realizzazione del sistema informativo regionale sulla cooperazione, in raccordo con il sistema informativo nazionale.

Art. 13.

(Funzioni dell'Osservatorio)

1. L'Osservatorio regionale della cooperazione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 12, promuove la conoscenza tra le imprese del settore di tutte le opportunità connesse alla realizzazione dei programmi rivolti allo sviluppo della cooperazione.

2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, l'Osservatorio esercita le seguenti funzioni:

- a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sul settore, acquisendo sistematicamente dati da fonti già disponibili e attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
- b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni esterne in materia di cooperazione;
- c) svolge attività di informazione socio-economica, anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio sul territorio piemontese.

Art. 14.

(Sistema informativo regionale sulla cooperazione)

1. Il sistema informativo regionale del lavoro del Piemonte (SILP) assicura la gestione delle basi dati e le elaborazioni necessarie all'attività dell'Osservatorio regio-

nale e garantisce le funzioni di collegamento con l'osservatorio nazionale.

Capo V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE, FINALI E FINANZIARIE

Art. 15.

(Norme transitorie e finali)

1. Le risorse finanziarie disponibili derivanti dal fondo rotativo istituito dall'articolo 5 e dal fondo di garanzia istituito dall'articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della L.R. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni) affluiscono dal momento dell'entrata in vigore della presente legge al bilancio regionale e sono destinati al finanziamento dei fondi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c) ed all'articolo 5.

2. Sono fatte salve le domande presentate dalle società cooperative prima dell'entrata in vigore della presente legge, alle quali si applicano le norme vigenti all'atto di presentazione delle domande.

Art. 16.

(Parere dell'Unione europea)

1. In fase di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui all'articolo 4 saranno disposti nel rispetto della regola comunitaria del "de minimis" ai sensi del Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001.

2. La concessione di ulteriori finanziamenti saranno disposti a seguito del parere favorevole dell'Unione europea.

Art. 17.

(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale dello stato di attuazione delle disposizioni legislative e dei risultati ottenuti in termini di sviluppo e promozione della cooperazione.

2. Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga una rendicontazione in merito all'istituzione della Commissione di cui all'articolo 9 e dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 ed alle relative modalità organizzative, operative e funzionali.

3. Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emergano i seguenti dati di natura statistico-valutativa:

- a) le dotazioni finanziarie attribuite a ciascuna tipologia degli interventi economici previsti dall'articolo 4 ed il rispettivo tasso di utilizzo;
- b) la tipologia ed il numero dei beneficiari nonché la descrizione qualitativa e quantitativa, sulla base dell'esemplificazione di cui all'articolo 4, comma 2, dei progetti ritenuti meritevoli di finanziamento;
- c) la tipologia ed il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione;
- d) le modalità organizzative e procedurali adottate per la gestione del fondo di garanzia di cui all'articolo 5 ed il tasso di accesso a tale fondo;
- e) le attività di promozione ed informazione promosse ed adottate al fine di divulgare la conoscenza degli incentivi legislativi.

4. La relazione di cui al comma 3 fornisce inoltre informazioni analitiche in ordine all'evoluzione dello sviluppo ed incremento del movimento cooperativo attribuibile all'attuazione degli interventi legislativi, nonché in ordine alle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore in relazione all'efficacia dei singoli strumenti di incentivazione previsti dalla legge.

Art. 18.

(Abrogazione di norme)

1. A far data dall'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 6, che disciplinano la medesima materia, sono abrogate:

a) la legge regionale 21 dicembre 1994, n. 67 (Interventi per l'inserimento qualificato di giovani disoccupati e di lavoratori in cassa integrazione straordinaria o ex dipendenti da aziende in crisi in cooperative già costituite o di nuova costituzione - Abrogazione della l.r. 21 giugno 1984, n. 28 e successive modifiche e integrazioni);

b) la legge regionale 15 maggio 1978, n. 24 (Provvedimenti a favore del movimento cooperativo).

Art. 19.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 stimati per l'anno finanziario 2004 in euro 9.030.000,00, si provvede con le risorse iscritte nelle Unità previsionali di base (UPB) 15101 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo I - Spese correnti), 15102 (Formazione professionale lavoro - Sviluppo dell'imprenditorialità - Titolo II - Spese di investimento), e con le dotazioni dei fondi speciali di cui alle UPB 09011 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo I - Spese correnti) e 09012 (Bilancio e finanze - Bilanci Titolo II - Spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unità che presentano le necessarie disponibilità.

2. Alla copertura finanziaria degli interventi previsti dall'articolo 4, commi 1 e 2 e dagli articoli 7 e 13 per gli anni 2005 e 2006 stimati in euro 9.030.000,00 per ciascun anno, si fa fronte con le risorse delle UPB 15101, 15102, 09011 e 09012 del bilancio pluriennale 2004-2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 628

- Presentato dalla Giunta regionale il 10 marzo 2004

- Assegnato alla VII Commissione in sede referente e in sede consultiva alla I Commissione il 30 marzo 2004

- Sul testo sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 30 luglio 2004 con relazione di Gianluca Godio

- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 25 voti favorevoli, 2 astenuti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Note all'articolo 1

- Il testo dell'articolo 45 della Costituzione è il seguente:

“Art. 45.

La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.

La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato.”.

- Il testo dell'articolo 4 dello Statuto della Regione Piemonte è il seguente:

“Art. 4. (Autonomia e sviluppo economico-sociale e programmazione)

La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare ed amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.

La Regione per realizzare le sue finalità adotta il metodo e gli strumenti della programmazione.

La programmazione regionale si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare organicamente i fabbisogni e le esigenze della comunità regionale.

La Regione, avvalendosi delle proprie competenze, in concorso con lo Stato e gli enti locali, opera in particolare per:

- realizzare le condizioni atte a rendere effettivi il diritto allo studio, il diritto al lavoro, la piena occupazione e la tutela dei diritti dei lavoratori;

- contribuire al progresso della cultura e allo sviluppo della ricerca scientifica, promuovendo altresì l'adeguamento delle strutture e dei contenuti della scuola alle esigenze della società regionale e nazionale;

- adottare le misure necessarie per assicurare la funzione sociale della proprietà privata;

- acquisire alla gestione o al controllo pubblico i servizi di interesse generale;

- attuare le riforme necessarie per determinare giusti rapporti sociali e civili condizioni di vita nelle campagne e favorire l'impresa, singola e associata, di coltivazione diretta e familiare, nelle forme della proprietà e dell'affitto;

- agevolare lo sviluppo economico e sociale dei territori e delle comunità collinari e montane;

- promuovere lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo;

- potenziare l'impresa artigiana e favorirne l'ammodernamento;

- coordinare le attività commerciali ed agevolare l'organizzazione razionale del sistema di distribuzione per la tutela del consumatore;

- coordinare e sviluppare i servizi sociali, con particolare riguardo alla salute e alla sicurezza sociale, alla abitazione, alla scuola e alla formazione professionale, all'assistenza sociale, alla viabilità e ai trasporti, alle attività turistiche, all'impiego del tempo libero ed allo sport.”.

- Il testo vigente dell'articolo 26 della l.r. 44/2000 è il seguente:

“Art. 26. (Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti:

a) la promozione della cooperazione nelle sue forme e nei settori di intervento;

b) i contributi e le agevolazioni per l'incentivazione della cooperazione;

c) le agevolazioni per gli investimenti connessi a programmi di innovazione;

d) le agevolazioni per programmi e investimenti destinati ad incrementare l'occupazione del comparto della cooperazione;

e) le agevolazioni per favorire l'accesso al credito delle cooperative;

f) gli interventi per favorire la capitalizzazione delle cooperative.

2. Sono riservate alla Regione le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo riguardanti:

a) gli interventi di esclusivo interesse regionale in cofinanziamento con l'Unione europea ed altri soggetti;

b) l'Osservatorio della cooperazione;

c) gli interventi per l'adeguamento degli standard qualitativi di prodotto e di processo per processi aziendali di certificazione qualitativa;

d) gli interventi di garanzia per l'ottenimento di crediti erogati a fronte di programmi di investimento realizzati con il concorso regionale;

e) gli interventi per il risanamento e la tutela ambientale, nonché per la sicurezza dei luoghi di lavoro nell'esercizio dell'attività delle imprese cooperative;

f) gli interventi finalizzati alla crescita dell'attività di impresa in forma cooperativa.

Note all'articolo 2

- Il testo vigente dell'articolo 223-sexiesdecies, comma 1, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è il seguente:

"Art. 223-sexiesdecies.

Entro il 30 giugno 2004, il Ministro delle attività produttive predispone un Albo delle società cooperative tenuto a cura del Ministero delle attività produttive, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, e a tal fine consente di depositare i bilanci attraverso strumenti di comunicazione informatica. In una diversa sezione del medesimo Albo sono tenute ad iscriversi anche le cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente."

Note all'articolo 6

- Il testo vigente dell'articolo 19, comma 2, della l.r. 44/2000 è il seguente:

"Art. 19. (Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. (omissis)

2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a), b), c), d) e g), è preventivamente sentito il Comitato per le Attività produttive costituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali di cui alla l.r. 34/1998, che deve rendere il parere inderogabilmente entro 20 giorni dalla richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto."

Note all'articolo 9

- Il testo della l.r. 33/1976 è pubblicato sul BUR del 13 luglio 1976, n. 29.

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 24.

Partecipazione della Regione Piemonte alla Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1.

(Finalità)

1. Allo scopo di contribuire alla diffusione di un modello di attività creditizia orientato all'utile sociale, ambientale e culturale ed al sostegno delle iniziative del terzo settore, la Regione partecipa alla "Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata", di seguito denominata Banca Etica.

Art. 2.

(Modalità di partecipazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per la sottoscrizione di n. 1.000 azioni della Banca Etica, per un valore complessivo nominale di euro 51.640,00.

Art. 3.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzati per l'anno finanziario 2004 gli oneri relativi alla sottoscrizione di azioni della Banca Etica, iscritti nell'Unità previsionale di base (UPB) 08042 (Programmazione e statistica Rapporti con società a partecipazione regionale Titolo - II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, pari a euro 51.640,00, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede riducendo, di pari ammontare, in termini di competenza e di cassa, la dotazione della UPB 09012 (Bilanci e Finanze Bilanci Titolo - II - Spese d'investimento) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo

Il Vice Presidente

Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 446

- Presentato dalla Giunta regionale in data 19 settembre 2002.

- Assegnato alla I Commissione in sede referente in data 2 ottobre 2002.

- Sono state effettuate consultazioni.

- Testo licenziato dalla Commissione referente il 21 marzo 2003 con relazione di Emilio Bolla.

- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 31 voti favorevoli e 1 non votante.

Legge regionale 13 ottobre 2004, n. 25.

Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte).

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 3 settembre 1991, n. 49 (Norme per il sostegno delle attività formative nel settore bandistico, corale, strumentale, delle Associazioni, Scuole e Istituti musicali nella Regione Piemonte) è sostituito dal seguente:

"3. Ai componenti della Commissione per le attività di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commis-

sioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e' corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio".

Art. 2

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 2004 la spesa complessiva pari a euro 4.000,00, in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, si provvede con lo stanziamento dell'Unita' previsionale di base (UPB) 32031 (Attivita' culturali istruzione spettacolo - Promozione attivita' culturali - Titolo - I - Spese correnti), del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, unita' che presenta la necessaria disponibilita'.

3. Alla spesa prevista per gli anni 2005 e 2006, quantificata per ciascun anno in euro 4.000,00, in termini di competenza, si fa fronte con le dotazioni finanziarie del UPB 32031 del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2004/2006.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 13 ottobre 2004

p. Enzo Ghigo
Il Vice Presidente
Gilberto Pichetto Fratin

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 415

- Presentato dalla Giunta regionale il 24 aprile 2002.

- Assegnato alla VI commissione in sede referente e alla I commissione in sede consultiva il 3 maggio 2002.

- Testo licenziato dalla VI commissione referente il 19 marzo 2003 con relazione di Valerio Cattaneo.

- Approvato in Aula il 5 ottobre 2004, con emendamenti sul testo, con 27 voti favorevoli, 5 astenuti e 2 non votanti.

NOTE

Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche reperibili nella Banca Dati ARIANNA sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.

Nota all'articolo 1

Il testo dell'articolo 2 della l.r. 49/1991 come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

"Art. 2 (Commissione per le attivita' di orientamento musicale)

1. E' istituita la Commissione consultiva per le attivita' di orientamento musicale.

2. Tale Commissione e' composta da:

a) l'Assessore competente o un suo delegato che la presiede e la convoca;

b) tre esperti, designati dal Consiglio regionale ai sensi della legge 18 febbraio 1985, n. 10, ed individuati tra persone competenti nel campo della musica; tale competenza e' attestata da titoli o esperienze acquisite nel settore;

Ai componenti della Commissione per le attivita' di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e' corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio".

c) i componenti della Commissione rimangono in carica per la durata della legislatura. L'incarico non e' immediatamente rinnovabile.

3. Ai componenti della Commissione per le attivita' di orientamento musicale, in deroga alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti Commissioni, Consigli, Comitati e Collegi operanti presso l'Amministrazione regionale), per la partecipazione a ogni seduta valida della medesima, e' corrisposto un gettone di presenza di euro 100,00 lordi, oltre il rimborso delle spese di viaggio".

Legenda delle codifiche delle Direzioni, dei Settori e delle Strutture speciali

D1	Direzione SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D1.S1	Settore Affari istituzionali e supporto giuridico legale
D1.S2	Settore Segreteria Ufficio di Presidenza ed organi istituzionali interni
D1.S3	Settore Organismi consultivi ed osservatori
D1.S4	Settore Progettazione -sviluppo e gestione del sistema informativo e banca dati Arianna
D2	Direzione PROCESSO LEGISLATIVO
D2.S1	Settore Studi e documentazione legislativi
D2.S2	Settore Commissioni legislative
D2.S3	Settore Assemblea regionale
D3	Direzione AMMINISTRAZIONE E PERSONALE
D3.S1	Settore Bilancio, ragioneria, controllo di gestione
D3.S2	Settore Patrimonio e provveditorato
D3.S3	Settore Tecnico e sicurezza
D3.S4	Settore Organizzazione e personale
D4	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE
D4.S1	Settore Comunicazione e partecipazione dell'Assemblea Regionale
D4.S2	Settore Informazione dell'Assemblea Regionale
D4.S3	Settore Relazioni esterne dell'Assemblea Regionale
D4.S4	Settore Documentazione
DG	Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO REGIONALE
5	Direzione AFFARI ISTITUZIONALI E PROCESSO DI DELEGA
5.1	Settore Autonomie locali
5.2	Settore Polizia locale
5.3	Settore Attività amministrativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.4	Settore Sezione di controllo territoriale di Torino
5.5	Settore Sezione di controllo territoriale di Alessandria
5.6	Settore Sezione di controllo territoriale di Cuneo
5.7	Settore Sezione di controllo territoriale di Novara
5.8	Settore Attività giuridico-legislativa a supporto della Giunta Regionale e delle Direzioni regionali
5.9	Settore Protocollo ed archivio generali
6	Direzione COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE DELLA GIUNTA REGIONALE
6.1	Settore Relazioni esterne della Giunta Regionale
6.2	Settore Ufficio stampa della Giunta Regionale
6.3	Settore Comunicazione istituzionale della Giunta Regionale
6.4	Settore Ufficio relazioni con il pubblico
7	Direzione ORGANIZZAZIONE; PIANIFICAZIONE, SVILUPPO E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
7.1	Settore Organizzazione
7.2	Settore Formazione del personale
7.3	Settore Sistemi informativi ed informatica
7.4	Settore Reclutamento, mobilità, gestione dell'organico
7.5	Settore Stato giuridico ed ordinamento del personale
7.6	Settore Servizi generali operativi
8	Direzione PROGRAMMAZIONE E STATISTICA
8.1	Settore Programmazione regionale
8.2	Settore Statistico regionale
8.3	Settore Valutazione progetti e proposte di atti di programmazione negoziata
8.4	Settore Rapporti con società a partecipazione regionale
8.5	Settore Osservatorio statistico indicatori fisici enti locali
9	Direzione BILANCI E FINANZE
9.1	Settore Bilanci

- 9.2 Settore Ragioneria
- 9.3 Settore Tributi - addizionali e compartecipazione al gettito erariale
- 9.4 Settore Fiscalità passiva
- 9.5 Settore Controllo gestioni delegate
- 9.6 Settore Cassa economale
- 9.7 Settore Trattamento economico del personale
- 9.8 Settore Trattamento pensionistico, previdenziale ed assicurativo del personale
- 10 Direzione PATRIMONIO E TECNICO
- 10.1 Settore Beni mobili
- 10.2 Settore Patrimonio immobiliare
- 10.3 Settore Tecnico
- 10.4 Settore Sicurezza sedi ed ambienti di lavoro - prevenzione e protezione dal rischio
- 10.5 Settore Utenze
- 10.6 Settore Economato - Autocentro - Centro Stampa
- 10.7 Settore Attività negoziale e contrattuale - Espropri - Usi civici
- 11 Direzione PROGRAMMAZIONE E VALORIZZAZIONE DELL'AGRICOLTURA
- 11.1 Settore Programmazione in materia di agricoltura
- 11.2 Settore Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli
- 11.3 Settore Sviluppo agro-industriale
- 11.4 Settore Politiche comunitarie
- 12 Direzione SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA
- 12.1 Settore Sviluppo delle produzioni animali
- 12.2 Settore Sviluppo delle produzioni vegetali
- 12.3 Settore Fitosanitario regionale
- 12.4 Settore Servizi di sviluppo agricolo
- 12.5 Settore Politiche delle strutture agricole
- 13 Direzione TERRITORIO RURALE
- 13.1 Settore Infrastrutture rurali e territorio
- 13.2 Settore Avversità e calamità naturali
- 13.3 Settore Carburanti agricoli agevolati
- 13.4 Settore Caccia e pesca
- 14 Direzione ECONOMIA MONTANA E FORESTE
- 14.1 Settore Politiche comunitarie
- 14.2 Settore Politiche Forestali
- 14.3 Settore Gestione delle attività strumentali per l'economia montana e le foreste
- 14.4 Settore Economia montana
- 14.5 Settore Gestione proprietà forestali reg.li e vivaistiche (sede di Vercelli)
- 14.6 Settore Antincendi boschivi e rapporti con il corpo forestale dello Stato (sede di Novara)
- 14.7 Settore Idraulica Forestale e tutela del territorio (sede di Alessandria)
- 15 Direzione FORMAZIONE PROFESSIONALE - LAVORO
- 15.1 Settore Attività formativa
- 15.2 Settore Gestione amministrativa attività formative
- 15.3 Settore Standard formativi - qualità ed orientamento professionale
- 15.9 Settore Servizi alle politiche per l'occupazione e per la promozione dello sviluppo locale
- 15.10 Settore Sviluppo dell'imprenditorialità
- 15.11 Settore Osservatorio del mercato del lavoro
- 16 Direzione INDUSTRIA
- 16.1 Settore Osservatorio settori produttivi industriali
- 16.2 Settore Valorizzazione dei sistemi produttivi locali
- 16.3 Settore Promozione e sviluppo delle P.M.I
- 16.4 Settore Pianificazione e verifica attività estrattiva
- 17 Direzione COMMERCIO E ARTIGIANATO
- 17.1 Settore Programmazione e interventi dei settori commerciali
- 17.2 Settore Tutela del consumatore - mercati all'ingrosso ed aree mercatali

- 17.3 Settore Rete carburanti e commercio su aree pubbliche
- 17.4 Settore Promozione e credito al commercio
- 17.5 Settore Sistema informativo-osservatorio dell'artigianato
- 17.6 Settore Disciplina e tutela dell'artigianato
- 17.7 Settore Promozione, sviluppo e credito dell'artigianato
- 18 Direzione EDILIZIA
- 18.1 Settore Osservatorio dell'edilizia
- 18.2 Settore Attuazione degli interventi in materia di edilizia
- 18.3 Settore Disciplina e vigilanza sulla gestione del patrimonio e sugli enti in materia di edilizia
- 18.4 Settore Programmazione e localizzazione delle risorse
- 19 Direzione PIANIFICAZIONE E GESTIONE URBANISTICA
- 19.1 Settore Pianificazione territoriale regionale
- 19.2 Settore Pianificazione territoriale operativa
- 19.3 Settore Sistema informativo territoriale
- 19.4 Settore Informatizzazione degli strumenti urbanistici - archivio
- 19.5 Settore Cartografico
- 19.6 Settore Vigilanza urbanistica
- 19.7 Settore Accordi di programma ed esame di conformità urbanistica
- 19.8 Settore Studi, regolamenti e programmi attuativi in materia urbanistica
- 19.9 Settore Verifica ed approvazione strumenti urbanistici
- 19.10 Settore Urbanistico territoriale - area Metropolitana
- 19.11 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Torino
- 19.12 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Alessandria
- 19.13 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Asti
- 19.14 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Vercelli
- 19.15 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Cuneo
- 19.16 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Novara
- 19.17 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Biella
- 19.18 Settore Urbanistico territoriale - area Provincia di Verbania
- 19.19 Settore Pianificazione paesistica
- 19.20 Settore Gestione beni ambientali
- 20 Direzione SERVIZI TECNICI DI PREVENZIONE
- 20.1 Settore Progettazioni interventi geologico-tecnici e sismico
- 20.2 Settore Meteoidrografico e reti di monitoraggio
- 20.3 Settore Studi e ricerche geologiche - sistema informativo prevenzione rischi
- 20.4 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico area di Torino, Novara e Verbania - indagini geotecniche ed idrogeologiche
- 20.5 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Asti - Vercelli - Biella
- 20.6 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Cuneo
- 20.7 Settore Prevenzione territoriale del rischio geologico - area di Alessandria
- 21 Direzione TURISMO - SPORT - PARCHI
- 21.1 Settore Coordinamento della promozione domanda turistica -organizzazione degli eventi promozionali
- 21.2 Settore Offerta turistica - interventi comunitari in materia turistica
- 21.3 Settore Organizzazione turistica - turismo sociale - tempo libero
- 21.4 Settore Sport
- 21.5 Settore Pianificazione aree protette
- 21.6 Settore Gestione aree protette
- 21.7 Settore Programmazione - sviluppo interventi relativi alle terme - acque minerali e termali

- 22** Direzione TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE - PROGRAMMAZIONE GESTIONE RIFIUTI
- 22.1** Settore Politiche di prevenzione - tutela e risanamento ambientale
- 22.2** Settore Sistema informativo ambientale e valutazione impatto ambientale
- 22.3** Settore Grandi rischi industriali
- 22.4** Settore Risanamento acustico ed atmosferico
- 22.5** Settore Programmazione e gestione rifiuti
- 22.6** Settore Tecnologie di smaltimento e recupero
- 22.7** Settore Programmazione interventi di risanamento e bonifiche
- 22.8** Settore Programmazione e risparmio in materia energetica
- 23** Direzione DIFESA DEL SUOLO
- 23.1** Settore Difesa assetto idrogeologico
- 23.2** Settore Pianificazione difesa del suolo
- 23.3** Settore Sbarramenti fluviali di ritenuta e bacini di accumulo
- 24** Direzione PIANIFICAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE
- 24.1** Settore Pianificazione delle risorse idriche - bilancio idrico e disciplina delle utilizzazioni
- 24.2** Settore Rilevamento, controllo, tutela e risanamento delle acque - disciplina degli scarichi
- 24.3** Settore Disciplina dei servizi idrici - opere fognarie, di depurazione ed acquedottistiche
- 25** Direzione OPERE PUBBLICHE
- 25.1** Settore Opere pubbliche
- 25.2** Settore Infrastrutture e pronto intervento
- 25.3** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Torino
- 25.4** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Alessandria
- 25.5** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Asti
- 25.6** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Cuneo
- 25.7** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Novara
- 25.8** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Vercelli
- 25.9** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Verbania
- 25.10** Settore Decentrato OO.PP. e difesa assetto idrogeologico - Biella
- 25.11** Settore Protezione Civile
- 26** Direzione TRASPORTI
- 26.1** Settore Pianificazione dei trasporti
- 26.2** Settore Viabilità ed impianti fissi
- 26.3** Settore Trasporto pubblico locale
- 26.4** Settore Navigazione interna e merci
- 26.5** Settore Grandi infrastrutture e ferrovie
- 27** Direzione SANITA' PUBBLICA
- 27.1** Settore Igiene e sanità pubblica
- 27.2** Settore Prevenzione sanitaria negli ambienti di vita e di lavoro
- 27.3** Settore Sanità animale ed igiene degli allevamenti
- 27.4** Settore Vigilanza e controllo degli alimenti di origine animale
- 28** Direzione PROGRAMMAZIONE SANITARIA
- 28.1** Settore Programmazione sanitaria
- 28.2** Settore Emergenza sanitaria
- 28.3** Settore Assetto istituzionale e organi collegiali
- 28.4** Settore Edilizia ed attrezzature sanitarie
- 28.5** Settore Gestione e risorse finanziarie
- 29** Direzione CONTROLLO DELLE ATTIVITA' SANITARIE
- 29.1** Settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario
- 29.2** Settore Ispettivo e controllo di qualità in materia sanitaria
- 29.3** Settore Assistenza ospedaliera e territoriale
- 29.4** Settore Assistenza extra ospedaliera
- 29.5** Settore Assistenza farmaceutica
- 29.6** Settore Organizzazione, personale e formazione delle risorse umane

- 30** Direzione POLITICHE SOCIALI
 - 30.1** Settore Programmazione e promozione interventi a sostegno della persona e della famiglia e per la qualificazione del personale socio-assistenziale
 - 30.2** Settore Verifica e finanziamento attività enti gestori istituzionali
 - 30.3** Settore Promozione della rete delle strutture, vigilanza e controllo sulla qualità dei servizi
 - 30.4** Settore Promozione attività altri soggetti pubblici e del privato sociale
- 31** Direzione BENI CULTURALI
 - 31.1** Settore Biblioteche, archivi ed istituti culturali
 - 31.2** Settore Soprintendenza beni librari
 - 31.3** Settore Musei e patrimonio culturale
 - 31.4** Settore Università ed istituti scientifici
- 32** Direzione PROMOZIONE ATTIVITA' CULTURALI, ISTRUZIONE E SPETTACOLO
 - 32.1** Settore Istruzione
 - 32.2** Settore Edilizia scolastica
 - 32.3** Settore Promozione attività culturali
 - 32.4** Settore Spettacolo
 - 32.5** Settore Promozione del patrimonio culturale e linguistico
- S1** Struttura speciale GABINETTO DELLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE
 - S1.1** Settore Rapporti Stato Regioni
 - S1.2** Settore Supporto al coordinamento delle politiche comunitarie per l'accesso ai fondi strutturali - Ufficio di Bruxelles
 - S1.3** Settore Ufficio di Roma
 - S1.4** Settore Affari comunitari e internazionali
 - S1.6** Settore Contenzioso amministrativo
- S2** Struttura speciale CONTROLLO DI GESTIONE
- S3** Struttura speciale AVVOCATURA
- S4** Struttura speciale MUSEO REGIONALE DI SCIENZE NATURALI



Il Castello di Serralunga d'Alba

Sorto a metà del secolo XIV come fortezza,
in virtù della posizione geografica dominante,
il Castello di Serralunga, già dei Falletti di Barolo
e ora di proprietà statale, si staglia,
con il suo inconfondibile profilo e le due torri,
una rotonda e l'altra quadrata, dalla sommità
del borgo medievale, l'antica Sera Longa, per la sua
caratteristica forma di lingua di terra stretta e lunga.
Dal castello gotico - che colpisce il visitatore per lo slancio
e la verticalità dell'architettura - si gode uno
splendido panorama sulle colline delle Langhe
e i suoi vigneti che ne modellano i contorni, e che offrono
alcuni tra i vini più pregiati al mondo.



**BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE PIEMONTE**

Direzione - Redazione

Piazza Castello 165, 10122 Torino - Tel. 011432 - 3299 / 4734 / 3994 / 4674 / 3559 - Fax 011432 4363
Sito internet: <http://www.regione.piemonte.it>
e-mail: bollettino.ufficiale@regione.piemonte.it

<i>Direttore</i> Laura Bertino	<i>Direttore responsabile</i> Roberto Salvio
<i>Dirigente</i> Valeria Repaci	<i>Redazione</i> Carmen Cimicchi, Roberto Falco
<i>Abbonamenti</i> Daniela Romano	Sauro Paglini, Fernanda Zamboni
<i>Coordinamento informatico</i> Rosario Copia	<i>Coordinamento Immagine</i> Alessandra Fassio

Avviso

Si evidenzia agli Enti e ai soggetti, pubblici e privati, che inviano avvisi da pubblicare sul Bollettino Ufficiale la necessità che gli avvisi stessi siano redatti in conformità ai disposti del D.Lgs. 196/2003, con particolare riferimento alla disciplina dei dati sensibili.